Pubblicato il 27/05/2021

N.00188 2021 REG.PROV.CAU. N. 00419/2021 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2021, proposto dal Comune di Rutigliano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Comune di Casamassima, non costituito in giudizio;

Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Corato e Maria Rosaria Mola, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, sezione autorizzazioni ambientali, servizio VIA e VIncA del 11 febbraio 2021 n. 39 (in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18 febbraio 2021) con la quale, sulla base del parere del Comitato regionale VIA, è stato stabilito, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, di non assoggettare al procedimento di VIA il progetto di potenziamento del nuovo depuratore, a servizio dell'agglomerato di Casamassima (BA), con recapito finale in trincee drenanti e con completamento dello scarico del c.d. "troppo pieno" (in sole situazioni di emergenza) in località "Lama San Giorgio" nel Comune di Rutigliano (BA);
- degli atti presupposti e connessi menzionati nelle premesse della determina, tra cui i pareri espressi dal Comitato regionale VIA nelle sedute del 30 settembre 2020 e del 13 gennaio 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Acquedotto Pugliese s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 il dott. Lorenzo Ieva; Dato atto che l'udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70 e dall'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato

I. 00419/2021 REG.RIC.

del 22 maggio 2020 n. 134;

Dato atto che, su istanza della Regione Puglia, la causa è stata chiamata per la discussione orale da remoto, risultando collegati gli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Carmela Patrizia Capobianco e Maria Rosaria Mola;

- -. Premesso che il Comune di Rutigliano ha impugnato la determinazione del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia del 11 febbraio 2021 n. 39, adottata in conformità al parere tecnico del Comitato VIA, concernente il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- -. Rilevato che il gravato atto concerne il progetto (con proponente Acquedotto Pugliese s.p.a.) di potenziamento del nuovo depuratore, a servizio dell'agglomerato di Casamassima (BA), con recapito finale in trincee drenanti e con completamento dello scarico del solo c.d. "troppo pieno", nelle situazioni di emergenza, in località Lama San Giorgio, ricadente invece nel territorio del Comune di Rutigliano (BA);
- -. Considerato che il predetto atto lesivo ha determinato di non assoggettare (con specificazione dei motivi) il progetto alla procedura di VIA, sulla scorta del parere tecnico del Comitato VIA, tuttavia subordinandone l'efficacia al rispetto delle condizioni ambientali riportate nell'allegato 1 ("Quadro delle Condizioni Ambientali"), la cui precisa ottemperanza dovrà essere riscontrata, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dagli enti pubblici indicati, con riferimento a ciascuna prescrizione, i quali informeranno sugli esiti delle verifiche e per quanto altro previsto normativamente il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia;
- -. Considerato che l'AQP s.p.a. dovrà necessariamente ottemperare alle predette prescrizioni, a pena della revoca del provvedimento impugnato, giusto il disposto sia del gravato provvedimento sia dell'art. 28 (*Monitoraggio*) del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- -. Ritenuto invero sulla base della sommaria delibazione tipica della fase cautelare che i lamentati pregiudizi appaiono elisi dal contenuto articolato del

provvedimento impugnato, la cui esecuzione è improcrastinabile, attesa la necessità di eseguire la sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), la quale, nell'ambito della procedura di infrazione 2004/2034, ha condannato lo Stato italiano per violazione della direttiva 91/271/CEE (in particolare degli artt. 3 - 4 e 10), non essendo stato assicurato un adeguato trattamento delle acque reflue urbane in passato e tal da esigere ora l'implementazione della capacità di funzionamento del nuovo depuratore;

- -. Ritenuto, dunque, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che debbano essere realizzati gli adeguamenti, tali da consentire al nuovo depuratore in questione di raggiungere la portata ritenuta ottimale, pur sempre nella piena salvaguardia del contesto ambientale nel quale è inserito;
- -. Ritenuto che la soluzione progettuale prescelta risponda ad apprezzamenti di merito, che *prima facie* non appaiono trasmodare nell'eccesso di potere e che non vi sia *periculum*, poiché tali apprezzamenti ("a monte") trasfusi nell'atto impugnato saranno oggetto di ulteriori approfondimenti ("a valle") in virtù dell'*iter* procedimentale successivo e dei vincoli *ex lege* esistenti *in situ*, in vista delle successive autorizzazioni all'esercizio e allo scarico;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

N. 00419/2021 REG.RIC.

Donatella Testini, Primo Referendario Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore

> L'ESTENSORE Lorenzo Ieva

IL PRESIDENTE Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO